



## PROVINCIA DI SONDRIO

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 17 del 31/08/2015

### Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

La Provincia, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alle potenzialità degli ambienti e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e le differenti classi di età, disciplina la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti, realizzata mediante censimenti
- distribuzione programmata della pressione venatoria;
- realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
- controllo statistico e biometrico di tutti i capi abbattuti

### Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei contenuti del piano faunistico venatorio provinciale, per l'organizzazione della caccia agli ungulati, il territorio dei comprensori alpini della provincia di Sondrio è diviso in 21 settori omogenei in cui attuare i programmi di gestione esposti all'art. 1 e precisamente:

c.a. Alta Valtellina - settori: Storile - San Colombano - Val Viola - Valle dello Spol

c.a. di Tirano - settori: Tirano Sud - Tirano Nord

c.a. di Sondrio - settori: Arcoglio - Alta Valmalenco - Val di Togno - Val Fontana - Val Arigna - Venina e Scais - Valle Livrio - Val Madre

c.a. di Morbegno - settori: Gerola - Lesina, Tartano - Albaredo, Valmasino, Costiera dei Cech

c.a. di Chiavenna - settori: Lepontine - Alta Valle Spluga - Bregaglia e Codera.

2. I comitati di gestione, anche su proposta dei consigli di settore, possono suddividere ulteriormente i settori in zone omogenee per meglio disciplinare l'attività venatoria, dandone comunicazione alla Provincia, fermo restando che ogni cacciatore ha diritto di scegliere la zona di caccia.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le aziende faunistico-venatorie.

### Art. 3 - AMMISSIONE E POSTI CACCIA

In ogni comprensorio alpino il cacciatore può essere ammesso ad un solo settore.

L'accesso dei cacciatori ai settori avviene nel rispetto delle medesime priorità stabilite per accedere ai comprensori alpini.

I cacciatori che all'atto del rilascio del tesserino venatorio risultano residenti nei comuni della provincia di Sondrio hanno diritto ad essere iscritti al settore in cui hanno la residenza anagrafica da almeno due anni.

Ai fini di un'equa distribuzione della pressione venatoria, i comitati di gestione dei c.a. hanno facoltà di ammettere i cacciatori che sono residenti nei capoluoghi dei c.a. (Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio) e nei settori ad elevata densità venatoria, in quei settori a più bassa densità venatoria fermo restando il vincolo della scelta del settore per almeno tre anni. Per densità venatoria si intende il rapporto tra il numero dei cacciatori effettivamente ammessi in un settore ed i posti disponibili.

Fermo restando il numero massimo di posti disponibili per ogni comprensorio alpino, la suddivisione dei posti caccia disponibili per ogni settore risulta essere indicativamente quella determinata nella sottostante tabella in base ai criteri fissati dal piano faunistico-venatorio:

- c.a. **Alta Valtellina**: disponibili n. **167** posti caccia così ripartiti: settore Storile n. 37, settore San Colombano n. 32, settore Val Viola n. 41, settore Valle dello Spol n. 57;

- c.a. di **Tirano** n. **125** posti caccia: settore Tirano Sud n. 50, settore Tirano Nord n. 75;

- c.a. di **Sondrio** n. **360** posti caccia: settore Arcoglio n. 70, settore Alta Valmalenco n. 45, settore Val di Togno n. 38, settore Val Fontana n. 50, settore Val Arigna n. 32, settore Venina e Scais n. 49, settore Valle Livrio n. 49, settore Val Madre n. 27;

- c.a. di **Morbegno** n. **261** posti caccia: settore Gerola - Lesina n. 56, settore Tartano - Albaredo n. 79, settore Valmasino n. 85, settore Costiera dei Cech n. 41;

- c.a. di **Chiavenna** n. **221** posti caccia: settore Lepontine n. 59, settore Alta Valle Spluga n. 90, settore Bregaglia e Codera n. 72.

#### **Art. 4 - CACCIATORI AMMESSI ALLA CACCIA SELEZIONE UNGULATI: ADEMPIMENTI**

1. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati i cacciatori iscritti ad apposito Albo istituito presso la Provincia di Sondrio. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di un apposito esame da sostenersi davanti alla commissione provinciale, secondo le modalità previste dal calendario esami di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi. Possono essere iscritti all'Albo coloro che hanno superato l'esame per la caccia agli ungulati in un'altra Provincia, purchè sia verificata l'equipollenza delle prove sostenute.
2. A tale Albo sono automaticamente iscritti e, pertanto, non devono sostenere l'esame:
  - i cacciatori iscritti all'Albo dei cacciatori esperti e all'Albo degli accompagnatori;
  - i cacciatori che, all'atto dell'iscrizione nel comprensorio alpino, abbiano già praticato la caccia agli ungulati negli ultimi cinque anni.
3. Per la gestione tecnica dei popolamenti di ungulati, presso la Provincia è costituito l'albo dei "cacciatori esperti" e l'albo degli "accompagnatori".
4. L'iscrizione all'albo dei cacciatori esperti è subordinata alla frequenza di corsi organizzati dalla Provincia e/o dai comitati di gestione e al superamento dei relativi esami presso una commissione appositamente istituita dalla Provincia stessa da sostenere dopo aver praticato la caccia con specializzazione ungulati in zona Alpi per almeno due anni; in alternativa l'iscrizione all'albo dei cacciatori esperti è subordinata al superamento di un colloquio presso una commissione appositamente istituita dalla Provincia stessa, da sostenere dopo aver praticato la caccia con specializzazione ungulati in zona Alpi per almeno venti anni.
5. All'albo degli accompagnatori sono iscritti i cacciatori esperti che abbiano esercitato la caccia agli ungulati da almeno sei anni.
6. Non possono essere iscritti all'albo dei cacciatori esperti né all'albo degli accompagnatori né essere nominati coordinatori, componenti del comitato di gestione o componenti del consiglio di settore, coloro i quali abbiano commesso negli ultimi 5 anni infrazioni alle leggi o disposizioni in materia venatoria e nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione della licenza e/o la preclusione all'esercizio venatorio in provincia di Sondrio per dieci o più giornate di caccia. Tale periodo si conteggia a partire dalla data di inizio del provvedimento di sospensione della licenza e/o preclusione all'esercizio venatorio.
7. I cacciatori devono:
  - partecipare alle riunioni convocate dai consigli di settore e l'attendersi alle direttive gestionali dettate dai coordinatori in applicazione del presente regolamento;
  - partecipare ai censimenti in base a quanto previsto nelle "disposizioni relative ai censimenti" inserite nel Piano Faunistico Venatorio, d'intesa con i C.d.G.;
  - partecipare ad interventi volti all'incremento e tutela della selvaggina (foraggiamento, miglioramento ambientale, cattura);
  - partecipare agli abbattimenti selettivi secondo quanto previsto dai successivi articoli;
  - collaborare alla gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
  - presentare i trofei e le mandibole dei capi abbattuti alla annuale mostra organizzata dai comitati di gestione.
8. Il cacciatore, prima di effettuare altra azione di caccia, ha l'obbligo di controllare il punto di impatto del proiettile sparato (anschluss) per verificare l'eventuale ferimento del selvatico o l'errore di tiro.
9. E' vietato sparare alla selvaggina ad una distanza superiore a 300 m.
10. In relazione a quanto previsto dal decreto di incidenza n°8089 del 9/09/2011, comma 6, è fatto obbligo di sostituire le palle di piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati con palle soggette a minor frammentazione o composte di altri metalli e leghe; in alternativa è obbligatorio effettuare una completa rimozione dei visceri e dei polmoni dal luogo di abbattimento, mediante loro sotterramento sul luogo di caccia o smaltimento presso i punti di controllo.

#### **Art. 5 - CONSIGLIO DI SETTORE**

In ogni settore, il Comitato di Gestione regola le modalità di elezione del Consiglio di Settore, composto da n°1 coordinatore e fino a 7 (sette) collaboratori. La nomina, la sospensione e la revoca dei singoli componenti il Consiglio di Settore competono al comitato di gestione.

Il Consiglio di Settore avrà compiti propositivi, organizzativi e di gestione secondo gli indirizzi del Comitato e in particolare dovrà:

- proporre al C.d.G. forme di intervento sul territorio atte a migliorare l'ambiente che ospita la selvaggina
- collaborare per una corretta pianificazione dei censimenti attraverso il coinvolgimento dei cacciatori di ungulati dei rispettivi settori e la raccolta dei dati rilevati;
- collaborare con il C.d.G. nella predisposizione dei piani di abbattimento degli ungulati;
- provvedere ad una efficiente organizzazione della caccia di selezione;
- collaborare all'organizzazione dei punti di controllo.

La durata in carica del consiglio di settore coincide con quella del comitato di gestione del comprensorio alpino. In caso di anticipato scioglimento del comitato di gestione, i consigli di settore rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo comitato di gestione.

#### **Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO**

Tutti i cacciatori ammessi alla caccia agli ungulati nel settore sono tenuti al rispetto della normativa vigente e di ogni ulteriore disposizione emanata dalla Provincia per l'organizzazione pratica dei prelievi. Nelle giornate in cui è consentita la caccia agli ungulati il cacciatore autorizzato, unitamente al suo eventuale accompagnatore, esercita la stessa in forma esclusiva e non può esercitare altre forme di caccia.

I cacciatori sono tenuti a rispettare eventuali limitazioni relative alle zone di caccia agli ungulati approvate dal Comitato di gestione e inserite nel Calendario Provinciale, nonché a rispettare eventuali zone comunque individuate dai Comprensori

Alpini ai fini dello stretto contatto: l'inosservanza comporta l'applicazione di quanto previsto al succ. art. 9 lettera f) a tutti i membri della squadra che hanno partecipato alla giornata di caccia.

### 1 PIANI DI PRELIEVO

La Provincia, su proposta dei C.d.G., predispone, per ogni settore, su conforme parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, i piani di abbattimento, ripartiti per ogni singola specie, indicando i capi da abbattere distinti per sesso e classi di età.

La caccia si chiude, oltre che nei tempi previsti, al completamento dei piani di prelievo.

Non vengono conteggiati ai fini del completamento dei piani di prelievo i capi morti a seguito di incidenti stradali e di eventi naturali, nonché i capi considerati "sanitari".

I Comitati di gestione sono tenuti a presentare entro il 1° agosto di ogni anno le proposte relative ai piani di abbattimento degli ungulati; la Provincia emetterà i relativi decreti entro il 25 agosto.

### 2 AMMISSIONE AL PRELIEVO E ORGANIZZAZIONE DELLA CACCIA

La caccia di selezione agli ungulati si attua nell'arco massimo temporale dal 1° settembre alla seconda domenica di dicembre.

La Provincia, su proposta dei comitati di gestione, stabilisce, nei decreti relativi ai piani di abbattimento, i periodi di caccia per singole specie.

E' data facoltà ai C.d.G. di richiedere periodi di sospensione della caccia a una o più specie per tutelarne il periodo riproduttivo e di richiedere, con comprovate e valide motivazioni, la chiusura anticipata di una o più specie.

Il prelievo potrà essere effettuato con le modalità seguenti.

La caccia di selezione agli ungulati viene esercitata nel rispetto dei piani di abbattimento dal singolo cacciatore, se "cacciatore esperto" oppure con l'accompagnatore.

Ogni Comitato di gestione, sentito il consiglio del settore interessato, può assegnare i capi da prelevare a singoli cacciatori o a squadre, con metodologie stabilite dal Comitato stesso che informa in merito la Provincia prima dell'inizio dell'attività venatoria.

Entro il 10 agosto il C.d.G. deve comunicare l'elenco degli accompagnatori, dei cacciatori esperti, e dei cacciatori di selezione che non possono esercitare la caccia in forma singola. Ogni accompagnatore può accompagnare per ogni uscita un solo cacciatore.

L'accompagnatore ha il compito di assistere il cacciatore e vigilare sul corretto esercizio della caccia; allo stesso nella giornata in cui presta tale assistenza è consentito esercitare la caccia fermo restando che l'esercizio venatorio deve svolgersi in stretto contatto tra i due.

Indipendentemente dal tipo di caccia, ogni cacciatore dovrà disporre di un binocolo con un numero minimo di 7 ingrandimenti per una precisa valutazione del capo da abbattere.

Per la caccia al camoscio, il cacciatore esperto o l'accompagnatore devono disporre di un cannocchiale con numero minimo di 20 ingrandimenti.

#### A) CACCIA CON IL CAPO ASSEGNATO

La caccia di selezione con il capo assegnato si attua per due giorni settimanali scelti tra il lunedì, il giovedì ed il sabato, nel rispetto di quanto regolamentato dal Comitato di Gestione. Entro il mercoledì di ogni settimana i Comitati di Gestione dei C. A. sono tenuti a trasmettere alla Provincia il prospetto riepilogativo dei capi abbattuti suddivisi per specie e classi di età, unitamente alle cartoline degli abbattimenti effettuati.

I comitati di gestione possono assegnare alle squadre i capi di cervo senza distinzione di sesso o classe di età, per favorire il completamento dei piani di abbattimento.

#### B) CACCIA SENZA CAPO ASSEGNATO

La caccia di selezione senza assegnazione del capo si attua il giovedì e il sabato.

La caccia si chiude al raggiungimento del 90% dei capi previsti dal piano di abbattimento nelle singole specie, per sesso e per classe di età, sentiti i rispettivi comitati di gestione. La caccia si chiude altresì, per ogni singola specie, al raggiungimento del 100% del totale dei capi del piano di abbattimento.

Laddove, per effetto delle tolleranze o di un prelievo superiore al piano di abbattimento, viene superato il numero di capi abbattibili di una classe, i capi prelevati in eccesso saranno conteggiati nella o nelle classi più vicine nell'ambito della stessa specie, mantenendo comunque inalterato il numero massimo di capi prelevabili di ogni specie.

I comitati di gestione dei settori che attuano la caccia senza capo assegnato sono tenuti a comunicare alla Provincia entro le ore 10 del venerdì e del martedì successivi alla giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti, ripartiti per specie, sesso e classi di età, al fine di aggiornare costantemente i piani di abbattimento.

In assenza di tale comunicazione da parte del C.d.G., la successiva giornata di caccia sarà sospesa nel settore o nei settori che non hanno provveduto a trasmettere i dati.

Ogni cacciatore, potrà abbattere un capo al giorno e, nell'intera stagione venatoria, non più di due capi, di cui almeno uno dei due di sesso femminile.

### 3. CONTROLLO DEL PRELIEVO

Il cacciatore che ha effettuato l'abbattimento è responsabile a tutti gli effetti dello stesso.

Il capo abbattuto in conformità al piano di abbattimento è di proprietà della squadra o del singolo cacciatore.

Per ogni capo sarà fornito un contrassegno numerato con datario da applicare prima di qualsiasi movimentazione del capo al tendine di un arto posteriore dell'animale. Il contrassegno datario, il cui numero va registrato sulla cartolina di abbattimento, dovrà evidenziare la data di abbattimento del capo tramite il taglio delle linguette corrispondenti al giorno e al mese.

Inoltre sarà fornita una fascetta metallica numerata, da utilizzare nel caso venga abbattuto un cervo, che sia necessario dividere trasversalmente in 2 pezzi per il trasporto, applicando la marca sulla parte anteriore dell'animale e la fascetta sull'arto posteriore. Gli ungulati abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sul tesserino venatorio, nell'inserito

zona Alpi nonché nell'apposita scheda nella parte da compilare all'atto della cattura. Il capo abbattuto, (compresi quelli di cui al successivo punto 4), con pelle, zampe e privo di viscere, deve essere portato per il controllo e il rilevamento delle misure biometriche necessarie al centro di controllo istituito dai comitati di gestione nei tempi e nei modi indicati dagli stessi; eccezionalmente, previa comunicazione al responsabile del punto di controllo e al Corpo di Polizia Provinciale, gli ungulati abbattuti possono essere portati entro 24 ore dall'abbattimento. Il punto di controllo deve essere dotato di apposita cella frigorifera per la conservazione degli animali anche nei giorni successivi all'abbattimento, di bilancia, delle attrezzature e materiali occorrenti per una corretta rilevazione dei dati.

Il controllo verrà effettuato da personale nominato dalla Provincia su indicazione dei comitati di gestione, a cui si potrà affiancare personale tecnico incaricato dalla Provincia. Il personale addetto al controllo deve provvedere alla compilazione di apposite schede di rilevamento dei dati biometrici di ogni capo abbattuto che trasmetterà al C.d.G. il quale provvederà a darne copia alla Provincia al termine della stagione venatoria. Qualora vengano riscontrati palesi errori o inadempienze nella valutazione dei soggetti abbattuti, la Provincia potrà rimuovere dall'incarico i responsabili del punto di controllo.

Il controllo sui capi abbattuti può essere eseguito solamente da persone che hanno frequentato corsi di qualificazione organizzati dalla Provincia e superato il relativo esame.

La Provincia potrà richiedere ai controllori di partecipare a riunioni periodiche o a corsi di aggiornamento specifici.

Decadono dall'albo dei controllori coloro i quali abbiano subito uno o più provvedimenti disciplinari tra quelli elencati all'articolo 9, dal comma a) al comma m) e/o nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione della licenza e/o la preclusione all'esercizio venatorio in provincia di Sondrio per dieci o più giornate di caccia. Il reintegro nell'albo potrà avvenire solo in seguito a ulteriore frequenza dell'apposito corso e superamento del relativo esame.

Al termine della stagione venatoria tutte le schede di abbattimento non utilizzate, unitamente ai corrispondenti contrassegni e fascette, dovranno essere riconsegnati, entro il 31 gennaio, al comitato di gestione, che provvederà a darne comunicazione alla Provincia.

#### 4. CAPI SANITARI

Per garantire un abbattimento immediato di capi con evidenti sintomi di deficienze sanitarie è consentito, l'abbattimento "sanitario" di un soggetto di qualsiasi età e sesso che presenti:

- chiari sintomi di cheratocongiuntivite (lacrimazione abbondante e purulenta di uno o entrambi gli occhi, opacamento dell'occhio, che a distanza appare bianco, perforazione della cornea e perdita dell'occhio);
- estese porzioni del corpo prive di pelo, con pelle nuda presentanti caratteristiche simili a quelle della rogna.

In presenza di queste manifestazioni, i capi eventualmente abbattuti dovranno essere sottoposti alla valutazione dell'apposita commissione incaricata dalla Provincia.

Il cacciatore è tenuto ad annotare il capo abbattuto in apposito spazio sul tesserino, ad applicare il contrassegno datario e a sottoporlo intero al controllo della Provincia la quale, se il capo è ritenuto sanitario, dispone la restituzione del trofeo al C.d.G. e la vendita delle carni se commestibili.

I capi ritenuti sanitari dalla Provincia non saranno conteggiati ai fini del piano di abbattimento.

E' fatto obbligo segnalare alla Provincia e al Comitato di Gestione competente il rinvenimento di capi di fauna selvatica rinvenuti feriti o morti.

#### 5. VALUTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI

Ogni capo sottoposto al controllo viene valutato secondo i seguenti criteri

##### a) PRELIEVO DI MERITO

- Abbattimento di capi assegnati, ma qualitativamente inferiori alla media della rispettiva classe di sesso e di età secondo le tabelle predisposte dai rispettivi C.d.G.;
- Abbattimento di capi ritenuti sanitari di cui al punto 4;

##### b) PRELIEVO CORRETTO

- Prelievo secondo i dettami generali del piano di abbattimento;

##### c) PRELIEVO TOLLERATO

- Prelievo difforme al piano di abbattimento, ma con errore di lieve gravità rientrante nei seguenti casi;

Classi di età permesse dal piano di abbattimento	Specie	Errori tollerati
Maschio di 1 anno	CAMOSCIO	Femmina di 1 anno e Maschio di 2 e più anni con corna inferiori a cm 18
Femmina di 1 anno	CAMOSCIO	Maschio di 1 anno e Femmina di 2 e più anni con corna inferiori a cm 15
Maschio di 2/3 anni	CAMOSCIO	Maschio di 1 anno. Maschio di 4 e più anni con corna inferiori a cm 22
Femmina di 2/3 anni	CAMOSCIO	Femmina di 1 anno. Femmina di 4 e più anni con corna inferiori a cm 18
Maschio di 4 e più anni	CAMOSCIO	Maschio di 2 e 3 anni
Femmina di 4 e più anni	CAMOSCIO	Femmina di 2 e 3 anni
Femmina di 1 anno	CERVO	Femmina fino a 4 anni e piccolo dell'anno
Piccolo dell'anno	CERVO	Femmina di 1 anno solo dal 1/11 e se di peso eviscerato non superiore a 45 kg.
Femmina di 1 anno	CAPRIOLO	Femmina adulta; piccolo dell'anno.
Femmina di 2 e più anni	CERVO e CAPRIOLO	Femmina di 1 anno
Maschio di 2 e più anni	CERVO e CAPRIOLO	Maschio di 1 anno solo se con palco ramificato

Maschio di 1 anno	CERVO e CAPRIOLO	Maschio di 2 o più anni solo se fusone (palco non ramificato)
-------------------	------------------	---------------------------------------------------------------

La misura delle corna del camoscio sarà calcolata sul corno più corto, purché non presenti anomalie o manomissioni; in presenza di capi con corna spezzate a causa dell'abbattimento la valutazione verrà basata sulla dentizione.

La valutazione del palco di capriolo e cervo si effettuerà sull'asta più favorevole al cacciatore, purché intatta.

In caso di assegnazione di femmina adulta e piccolo tra i capi da abbattere, può essere effettuato l'abbattimento congiunto di femmina e piccolo, qualora la femmina sia accompagnata da un piccolo solo e fermo restando che deve essere abbattuto prima il piccolo e poi la femmina. Se i due capi vengono abbattuti separatamente, e in tutti gli altri casi, la femmina deve sempre intendersi come soggetto senza latte.

Per la corretta valutazione dello stato di allattamento del capo, è data facoltà al controllore di tagliare la mammella del capo abbattuto.

Per tutti i casi elencati nella tabella non verrà adottato alcun provvedimento verso il cacciatore responsabile dell'abbattimento, salvo i casi di recidiva ripetuta, laddove non siano già previste penalizzazioni nell'assegnazione dei capi tramite apposite tabelle di punteggio. Per la caccia senza capo assegnato, dopo due errori tollerati in cinque anni verrà applicato il provvedimento di cui al successivo art. 9 comma 1 lettera n.

Per effetto dell'applicazione delle tolleranze previste nella tabella, il piano di abbattimento preventivato nei settori verrà modificato nei sessi e nelle classi di età, mantenendo comunque inalterato il numero totale dei capi per specie.

Si considera prelievo tollerato anche l'abbattimento di femmine di capriolo, cervo e camoscio che risultino allattanti. In base al numero complessivo di femmine allattanti abbattute nella stagione di caccia, verrà corretto e adeguato il piano di abbattimento dell'anno successivo.

In caso di abbattimento di femmina adulta di camoscio che risulti allattante, con esclusione delle femmine di 15 e più anni il cui prelievo è sempre corretto, il cacciatore è tenuto, oltre alla regolare apposizione del contrassegno, alla compilazione sul posto della scheda; il personale incaricato al controllo provvederà ad avvisare la Provincia, la quale richiederà al cacciatore un risarcimento danni nell'importo da lei fissato in € 150,00.

Al cacciatore che ottempera a quanto indicato nei commi precedenti la Provincia non adotterà alcun provvedimento ulteriore, né effettuerà il sequestro del capo.

#### d) PRELIEVO ERRATO

E' considerato prelievo errato l'abbattimento di ungulati della stessa specie consentita ma risultati fuori dalle tolleranze previste.

Il cacciatore che, accortosi dell'errore non trafughi il capo, ma provveda a registrarne compiutamente l'abbattimento presentandolo al centro di controllo, sarà soggetto a versare alla Provincia la sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00), unitamente al sequestro del capo, se di classe superiore, e, qualora non provveda al pagamento della suddetta sanzione, saranno applicate sanzioni accessorie relative al risarcimento del danno e alla sospensione di giornate di caccia.

Il cacciatore o la squadra responsabile dell'abbattimento perde il diritto all'abbattimento del capo della stessa specie, o in subordine di specie diversa ma più vicino, per classe di sesso ed età a quello abbattuto erroneamente. In caso di recidiva nell'arco di tre anni il cacciatore verrà sospeso dall'albo dei cacciatori di selezione per un periodo massimo di tre anni.

Qualora il cacciatore non ravvisi l'errore commesso, la procedura sopra descritta sarà applicata al punto di controllo.

#### e) PRELIEVO VIETATO

E' considerato prelievo vietato l'abbattimento, la cattura o la detenzione di capi di ungulati compresi nei seguenti casi:

- abbattimento di capi in periodi, giorni o orari vietati alla caccia agli Ungulati,
- abbattimento di capi appartenenti a specie non cacciabili in provincia o nel settore;
- abbattimento di capi (camosci – cervi – caprioli) per i quali sia stata disposta con decreto della Provincia la chiusura della specie;
- abbattimento di capi appartenenti a specie diverse da quelle assegnate o abbattuti in settori diversi.

Il cacciatore responsabile dell'abbattimento (unitamente ad altre persone che dovessero prestargli aiuto) è soggetto all'applicazione della normativa vigente, che comporta la segnalazione della violazione al magistrato, il sequestro del capo e il risarcimento del danno.

#### f) COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO

La Provincia, per la corretta valutazione dei capi abbattuti fuori delle tolleranze ammesse, in caso di controversia fra il cacciatore e gli addetti alla rilevazione dei dati biometrici del punto di controllo, nomina una commissione tecnica composta:

- da un tecnico faunistico o veterinario nominato dalla Provincia, che la presiede;
- da un responsabile della vigilanza esperto in gestione ungulati o suo delegato;
- da un tecnico nominato da ciascun comitato di gestione dei comprensori alpini.

La commissione è validamente costituita in presenza del tecnico faunistico o veterinario, del responsabile della vigilanza o suo delegato e dal tecnico nominato dal C.d.G. del c.a. in cui si è verificato l'abbattimento del capo oggetto del contendere.

Il parere della commissione, espresso a maggioranza, è vincolante ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative ed accessorie da parte della Provincia.

Al cacciatore che non ottempera a quanto indicato, cerchi di trafugare il capo abbattuto o ne abbia omesso la registrazione, sarà applicato anche il sequestro del capo, la decurtazione del selvatico dal piano di abbattimento con il ritiro della cartolina e la sospensione dell'esercizio venatorio fino a tre anni.

Ogni cacciatore è tenuto a segnalare tempestivamente al coordinatore di settore o agli agenti di vigilanza l'avvistamento di capi feriti o presumibilmente ammalati, o di qualsiasi ungulato rinvenuto morto sul territorio provinciale.

#### **Art. 7 – RECUPERO CAPI FERITI**

Ove un cacciatore accerti il ferimento di un capo di ungulato è tenuto a segnalare il fatto al comitato di gestione del c.a. di appartenenza e provvedere alla ricerca del selvatico nel rispetto delle norme contenute nel regolamento adottato dal consiglio provinciale.

#### **Art. 8 – MOSTRA DEI TROFEI**

Ogni anno, da febbraio a giugno, i C.d.G. dei comprensori alpini, con la collaborazione dei coordinatori di settore e dei cacciatori, organizzano la mostra dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti durante la precedente stagione venatoria. I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo igienicamente pulito e sbiancato completo della mandibola o, nel caso di femmine di capriolo o di cervo, la sola mandibola o emimandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente. Su segnalazione dei Comprensori Alpini, in caso di inadempienza la Provincia applicherà il provvedimento previsto al successivo art. 9.

La valutazione di trofei e mandibole è affidata ad una commissione nominata dalla Provincia d'intesa con il Comitato di gestione.

Una copia della valutazione sarà consegnata al cacciatore, una alla Provincia, una resterà agli atti del comprensorio. In seguito alla mostra le mandibole dovranno essere marcate in modo irreversibile.

#### **Art 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PRELIEVO VENATORIO**

1. In aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 31 della L.157/92 e art. 51 della L.R. 26/93), si prevede l'applicazione di specifici provvedimenti disciplinari a chiunque effettui le violazioni seguenti.

- a) Esercizio della caccia agli ungulati senza permesso di specializzazione: esclusione per 10 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela.
- b) Mancata segnalazione dell'abbattimento del capo mediante posizionamento dell'apposita fascetta sul tendine e compilazione del tesserino regionale e dell'inserito Zona Alpi: esclusione per 3 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario.
- c) Mancata apposizione della fascetta o mancata compilazione del tesserino regionale o dell'inserito Zona Alpi, o manomissione di uno di essi: esclusione per 5 giornate dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela.
- d) Mancato conferimento del capo al centro di controllo, senza segnalazione, entro 24 ore dall'abbattimento, al responsabile dello stesso centro e al Corpo di Polizia Provinciale di motivazioni contingenti di impedimento: esclusione per 1 anno dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario.
- e) Esercizio della caccia al di fuori del settore di competenza, anche senza l'abbattimento di capi: esclusione dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela per 1 anno.
- f) Omissione degli obblighi relativi alla documentazione giornaliera di uscita, comprese le regolamentazioni previste dai diversi Comitati di gestione: sospensione di 1 giornata dalla caccia di selezione agli ungulati.
- g) Esercizio della caccia in giornata non consentita o in orario non consentito: esclusione per 1 anno dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela.
- h) Esercizio della caccia in zona di protezione totale della fauna selvatica (Parco nazionale, Parco naturale regionale, Oasi di Protezione, Zona di Ripopolamento e Cattura, Foreste Demaniali, Riserva Naturale, Plis con divieto di attività venatoria): esclusione per 3 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela.
- i) Abbattimento di capo in zona di protezione totale della fauna selvatica (Parco nazionale, Parco naturale regionale, Oasi di Protezione, Zona di Ripopolamento e Cattura, Foreste Demaniali, Riserva Naturale, Plis con divieto di attività venatoria): esclusione per 10 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- j) Esercizio della caccia e/o abbattimento di capo in zona soggetta a protezione parziale della fauna selvatica (Zone Speciali, Zone di limitazione parziale approvate dal Comitato di gestione e inserite nel Calendario Provinciale, Zone di maggior tutela temporaneamente chiuse.): esclusione per 5 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- k) Abbattimento di capo non consentito al cacciatore per specie (ma correttamente registrato): esclusione di 1 anno dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- l) Abbattimento di capi (caprioli, camosci e cervi) per i quali sia stata disposta con decreto della Provincia la chiusura della specie o sia stato completato il piano di abbattimento del cacciatore o della squadra (ma correttamente registrati): esclusione di 1 anno dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- m) Abbattimento di capi appartenenti a specie di cervidi o bovidi non cacciabili in provincia o nel settore: esclusione di 5 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo, ritiro immediato della relativa cartolina e del contrassegno datario e risarcimento del danno.
- n) Esercizio della caccia e/o abbattimento di capi in periodi vietati alla caccia agli ungulati: esclusione di 10 anni dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina, Lepre) e in zona di maggior tutela, oltre a sequestro del capo e risarcimento del danno.

- o) Abbattimento di due capi tollerati in cinque anni, nella caccia senza capo assegnato: sospensione della prima giornata di caccia.
- p) Irregolarità nella consegna dei trofei: in caso di inadempienza segnalata dai Comprensori Alpini in merito al conferimento dei trofei sarà applicata la sospensione della prima giornata di caccia

2. In caso di recidiva si applica un provvedimento pari al doppio di quanto riportato.

3. Nel caso in cui una fra le violazioni sopra elencate possa comportare l'applicazione di più provvedimenti disciplinari, verrà comminato quello più sfavorevole al cacciatore interessato.

4. I provvedimenti disciplinari saranno applicati a partire dalla stagione venatoria successiva rispetto a quella in cui è avvenuta la violazione, e, comunque, a procedimento sanzionatorio definito.

#### **Art 10 – SANZIONI E NORME FINALI**

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della legge regionale, del calendario venatorio, del regolamento regionale e del presente regolamento provinciale disciplinante la caccia di selezione agli ungulati è punito anche, ai sensi della LR 26/93 e della Legge 157/92, con la preclusione dell'esercizio venatorio fino a un massimo di 3 anni nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Sondrio, fatti salvi i casi di lieve entità in cui può essere comminata la sola diffida.

In presenza di sequestro del capo abbattuto, fatto salvo il caso del prelievo errato e quanto previsto all'art. 9 comma 1b, 1c e 1d, la Provincia dispone altresì il risarcimento del danno arrecato, richiedendo al trasgressore il corrispondente valore di mercato dell'animale vivo, entro i seguenti limiti: da 500 a 2.500 euro per ogni ungulato abbattuto, a seconda della specie, sesso e classe di età.

La Provincia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte dei comitati di gestione: contro i provvedimenti e gli atti in genere adottati da questi ultimi in violazione al presente regolamento, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente della Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

Il Presidente della Provincia o suo delegato decide in via definitiva nei successivi 30 giorni dandone comunicazione all'interessato ed all'organo che ha emesso il provvedimento.